

Circolare informativa per la clientela n. 31/2013 del 7 novembre 2013

SECONDO ACCONTO d'IMPOSTA 2013 IRPEF, IRES e IRAP

In questa Circolare

- 1. Imposte dirette Acconti
- 2. Secondo acconto Irpef, Ires e Irap
- 3. Metodo previsionale
- 4. Cedolare secca sugli affitti

1. IMPOSTE DIRETTE – ACCONTI

Il 30 novembre (per quest'anno il 2 dicembre poiché il 30 novembre cade di sabato) scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive cui sono chiamate le **persone fisiche**, le **società di persone** o enti equiparati e le **società di capitali** o enti equiparati. I contribuenti tenuti al pagamento delle imposte devono corrispondere gli acconti per l'anno di riferimento alle due scadenze del 16 giugno (salvo proroghe o posticipazioni in funzione di situazioni particolari) e del 30 novembre, oltre il saldo a conguaglio entro 16 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. In pratica, il pagamento delle imposte avviene in due momenti nel corso dell'anno/esercizio:

- una **prima scadenza** fissata al 16 giugno (per il 2013, il 17 giugno in quanto il 16 giugno cadeva di domenica) in cui il contribuente effettua il **versamento del saldo** delle imposte relative al periodo d'imposta precedente **e del primo acconto** per il periodo d'imposta in corso;
- una **seconda scadenza** fissata al 30 novembre (per il 2013, il 2 dicembre in quanto il 30 novembre cade di sabato) in cui il contribuente completa il **versamento dell'acconto** dovuto per l'anno con il pagamento della **seconda quota**.

I contribuenti che non hanno conseguito redditi nell'anno precedente ovvero nell'anno in corso e che non hanno presentato la dichiarazione per il precedente periodo d'imposta, nonché i lavoratori dipendenti che non possiedono altri redditi ad eccezione dell'abitazione principale non sono tenuti al versamento degli acconti di imposta.

Con la presente Circolare si vuole riepilogare i **criteri** di **determinazione** e **versamento** dell'acconto in scadenza il prossimo 2 dicembre per le diverse tipologie di imposte dirette.

2. SECONDO ACCONTO IRPEF, IRES e IRAP

Le persone fisiche residenti o non residenti nel territorio dello Stato che nel corso del precedente periodo d'imposta (anno 2012) hanno conseguito un reddito in Italia e che nella relativa dichiarazione risultano a debito d'imposta nel rigo differenza – rigo RN33 di Unico – sono obbligati al versamento degli acconti Irpef. Egualmente chiamati al versamento degli acconti sono i soci delle società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale di cui all'art. 116, D.P.R. 917/1986: nelle fattispecie citate la determinazione del carico tributario, e conseguentemente degli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, avviene direttamente in capo ai soci operando la somma algebrica dei redditi d'impresa e di capitali di spettanza con le altre diverse categorie di reddito percepite.

Gli acconti Irpef che i contribuenti devono versare per l'anno in corso (2013) alle scadenze precedentemente ricordate sono quantificati applicando all'imposta dovuta per l'anno precedente (rigo RN33 «Differenza» di Unico 2013) una percentuale pari al 99%: si ricorda che lo scorso anno la percentuale era stata straordinariamente ridotta al 96% per effetto del D.P.C.M. 21.11.2011 che differì il versamento di 3 punti percentuali dell'acconto 2012 alla data di versamento del saldo (giugno 2013).

Il metodo di calcolo ora descritto è anche definito «storico» proprio perché considera le risultanze reddituali dell'anno precedente, che emergono quindi dal relativo dichiarativo, per definire l'ammontare dell'acconto dovuto: tuttavia, se l'importo indicato nel rigo RN33 (vale a dire l'imposta a debito per il 2012) è inferiore ad euro 51,65, il contribuente non è tenuto ad alcun versamento a titolo di acconto per l'anno in corso. Diversamente, se tale rigo è pari o superiore ad euro 51,65 (in realtà pari o superiore ad euro 52 essendo gli importi arrotondati all'euro nel modello dichiarativo), il versamento dell'acconto potrà essere eseguito con differenti modalità a seconda dell'entità dello stesso:

- se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52 l'acconto deve essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per il 2 dicembre 2013;
- se l'importo dovuto supera la soglia di euro 257,52 tale somma deve essere versata in due rate nella misura del:
 - 40% del valore indicato al rigo RN33 entro il 17 giugno 2013 (il 16 cadeva di domenica) ovvero entro il 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
 - 60% del valore indicato al rigo RN33 entro il 2 dicembre 2013 (il 30 novembre cade di sabato).

Come anticipato, il criterio di determinazione dell'acconto in esame viene definito «storico» in quanto prescinde dalla reale portata del reddito prodotto nel corso del periodo di imposta (e conseguentemente del relativo onere fiscale) e utilizza come base di computo l'imposta dovuta per la precedente annualità: in alternativa al metodo storico, il contribuente può utilizzare un metodo «previsionale» che quantifichi

appunto il **presumibile reddito imponibile per l'anno in corso** e definisca il corrispondente carico tributario.

A differenza del primo acconto di imposta per cui il contribuente ha la possibilità di procedere ad una rateazione, il versamento del **secondo acconto** in scadenza al 2 dicembre deve essere versato in **un'unica soluzione non rateizzabile**.

Il secondo acconto Irpef dovrà essere effettuato tramite la presentazione del **Modello F24** con l'indicazione del **codice tributo 4034** («Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione») indicando **l'anno d'imposta 2013**.

Se l'obbligazione tributaria conseguente alla determinazione degli acconti rimane sempre in capo al contribuente, le modalità di versamento variano a seconda che venga presentato il Modello Unico ovvero il Modello 730: nel primo caso, infatti, il contribuente procederà per **autoliquidazione** al versamento di quanto dovuto sulla base di un criterio storico o previsionale a sua scelta; nel secondo caso, invece, gli adempimenti verranno direttamente effettuati dal **sostituto d'imposta**.

A differenza dell'Irpef quale imposta progressiva per scaglioni, l'**Ires** colpisce le **società di capitali** (S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l.) con l'applicazione di un'aliquota *flat* del **27,5**% alla base imponibile determinata secondo la normativa fiscale vigente.

Il pagamento degli acconti Ires è previsto nella misura del 100% di quanto dovuto a titolo di imposta per il precedente esercizio. Pertanto, per il calcolo degli acconti relativi al periodo d'imposta in corso, le società di capitali dovranno fare riferimento al valore indicato al rigo RN17 di Unico 2013 («Ires dovuta o differenza a favore del contribuente»).

Come per l'acconto Irpef, ma con valori differenti, l'acconto Ires è dovuto in **due rate** salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi l'importo di euro 103,00.

Pertanto, se l'importo dell'acconto da versare alla scadenza della prima rata risulta:

- inferiore ad euro 103,00 e ciò si verifica quando il valore del rigo RN17 risulti inferiore ad euro 103,00 il versamento a titolo di acconto deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il 2 dicembre 2013:
- pari o superiore ad euro 103,00, il versamento a titolo di acconto dovrà essere effettuato in due distinte rate. In questo caso, il primo acconto, corrispondente al 40% dell'importo complessivo, era da versare nel termine previsto per il saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, ovvero entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il termine per il versamento del primo acconto è scaduto il 17 giugno 2013), oppure entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario con versamento a titolo di interesse della maggiorazione dello 0,40%; il secondo acconto, pari al 60% del dovuto, andrà versato entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il 2 dicembre 2013);
- nessun versamento è dovuto a titolo di acconto se l'imposta indicata in Unico 2013 relativa al periodo precedente rigo RN17 non supera la somma di euro 20,66.

Va sottolineato che, ai fini del computo dell'acconto, **non** vanno **tenute in considerazione**, nella misura del **70%**, le **ritenute** sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti dei titoli di cui all'art. 1, D.Lgs. 239/1996, scomputate nel periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, co. 1, D.Lgs. 239/1996).

Inoltre, sempre con riferimento alla determinazione dell'acconto dovuto, deve essere considerata, come imposta relativa al periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza prendere in considerazione le disposizioni di cui all'art. 42, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010 sulle «reti d'impresa» e quelle di cui all'art. 34, co. 2, L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti.

Di contro, nell'imposta relativa al periodo precedente **si dovrà tenere conto delle disposizioni** di cui all'art. 2, co. 36-decies, 36-undecies e 36-quaterdecies, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011 relative a **società in perdita fiscale e beni di impresa concessi in uso gratuito ai soci**, nonché delle disposizioni di cui all'art. 4, co. 73, L. 92/2012 relative ai **limiti di deducibilità dei veicoli a motore** di cui all'art. 164, co. 1, D.P.R. 917/1986.

Con riferimento alle società a responsabilità limitata che hanno esercitato l'opzione per la tassazione per trasparenza si ricorda che gli obblighi d'acconto permangono, nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, anche in capo alla società partecipata.

Il secondo acconto lres 2013 deve essere versato tramite il **Modello F24 in un'unica soluzione** (non è prevista la possibilità di rateizzazione come nel caso del saldo e del primo acconto) con **codice tributo 2002**.

L'Irap è dovuta da coloro i quali svolgono l'esercizio abituale di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Per quanto concerne la determinazione dell'imposta e dei relativi acconti, il modello dichiarativo da utilizzare è uguale per ciascun

contribuente, sia esso una persona fisica o una persona giuridica, ma si differenzia per i quadri che devono essere compilati.

Per la determinazione dell'entità degli acconti da versare si fa riferimento al **rigo IR21** («Totale imposta») del Modello Irap 2013. La misura del versamento degli acconti Irap si differenzia a seconda che questi siano dovuti da una persona fisica oppure da una società di capitali:

- per quanto riguarda le **persone fisiche** e le **società o associazioni** di cui all'art. 5, D.P.R. 917/1986 l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso è dovuto nella misura del **99% dell'importo indicato nel rigo IR21**. Permane comunque l'**esenzione** dal versamento degli acconti nel caso in cui l'**importo dovuto sia inferiore ad euro 51.65**:
- con riferimento, invece, alle società di capitali ed agli enti ad esse equiparati l'acconto Irap dovuto relativo al periodo d'imposta in corso è pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IR21 (il modello dichiarativo è il medesimo in entrambe le fattispecie). Nessun versamento è dovuto nel caso in cui l'importo da versare sia inferiore ad euro 20,66.

Le **modalità** e i **tempi di versamento** del tributo variano, anche in questo caso, in funzione dell'ammontare del medesimo:

- se l'importo dell'acconto è inferiore ad euro 103,00 si procederà ad un unico versamento, da effettuarsi entro il 2 dicembre 2013 per le persone fisiche ovvero entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta per le società di capitali e gli enti ad esse equiparati (sempre il 2 dicembre per gli esercizi coincidenti con l'anno solare);
- se l'importo dell'acconto risulta maggiore di euro 103,00 si procederà a corrispondere:
 - il primo acconto, pari al 40% del dovuto, entro lo stesso termine stabilito per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto di dichiarazione;
 - il secondo acconto, pari al 60% del dovuto, entro la scadenza del 2 dicembre 2013 per le persone fisiche ovvero entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta per le società di capitali e soggetti assimilati (sempre, quindi, entro il 2 dicembre 2013 se l'esercizio coincide con l'anno solare).

La possibilità di **rateazione**, anche per quanto riguarda il versamento dell'Irap, è concessa **solamente** per l'imposta **a saldo** e per il **primo acconto**, mentre il **secondo acconto** deve **obbligatoriamente** essere versato **in un'unica soluzione** mediante il **Modello F24** con **codice tributo 3813**.

Si segnala, infine, che per le **Regioni in deficit sanitario** per le quali operano maggiorazioni di aliquota l'acconto dovrà essere determinato, se si utilizza il metodo «storico», non considerando il rigo IR21 ma assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'**aliquota maggiorata**.

3. METODO PREVISIONALE

Il calcolo degli acconti Irpef/Ires/Irap illustrato nel precedente paragrafo definisce il criterio di computo sulla base di un metodo definito «storico», in quanto gli acconti dovuti per l'anno in corso sono determinati in misura percentuale sull'imposta a debito per il periodo precedente.

Tuttavia, nel caso in cui il contribuente preveda di conseguire durante l'anno fiscale 2013 minori redditi o di beneficiare di maggiori deduzioni/detrazioni, sostenendo con ciò minori imposte rispetto al periodo d'imposta 2012, può optare per l'applicazione dell'alternativo metodo «previsionale».

In tal caso il contribuente dovrà effettuare una previsione puntuale circa il reddito che conseguirà nel periodo d'imposta e in funzione del medesimo definire l'ammontare degli acconti da versare.

Gli acconti saranno dovuti con le modalità precedentemente illustrate, applicando alla **base imponibile previsionale le percentuali** del:

- 99% per l'Irpef e l'Irap calcolate sul reddito presunto del contribuente persona fisica;
- 100% per l'Ires e l'Irap calcolate sul reddito presunto del contribuente persona giuridica.

Valga a miglior comprensione un semplice esempio: si ipotizzi che un contribuente persona fisica tenuto alla compilazione del Modello Unico, abbia presentato per l'anno 2012 un dichiarativo con un rigo differenza – RN33 – pari ad euro 10.000, quale somma di redditi di tipo fondiario e di lavoro dipendente. Si ipotizzi altresì che il contribuente abbia beneficiato nel corso del 2012 di sole deduzioni da Quadro RP in conseguenza del sostenimento di spese sanitarie per un valore netto franchigia di euro 1.000. Il calcolo dell'acconto Irpef con il metodo «storico» comporterebbe per il contribuente un obbligo di versamento a titolo di acconto per complessivi euro 9.900 da corrispondersi in due rate al 17.6.2013 e al 2.12.2013.

Si supponga altresì che, nei primi mesi del 2013, il contribuente abbia effettuato una rilevante ristrutturazione edilizia che gli consenta di beneficiare dello sgravio fiscale conseguente al risparmio energetico nella misura del 55%; la spesa complessiva lorda sostenuta dal contribuente risulta pari ad euro

54.545 con ciò comportando oneri fiscalmente deducibili pari ad euro 30.000 da ripartire in 10 rate annuali (pertanto, euro 3.000 annui di detrazione).

Immaginando invariata ogni altra condizione rispetto al precedente esercizio e semplificando il più possibile l'esempio quanto a determinazione dell'imposta, il contribuente presenterà, per l'anno in corso, un minor rigo differenza (e ciò in Unico 2014 per i redditi 2013) pari ad euro 7.000 con conseguente calcolo previsionale degli acconti per euro 6.930. In questo esempio è evidente la convenienza per il contribuente di effettuare il calcolo degli acconti sulla base del metodo «previsionale» rispetto a quello «storico» che determinerebbe necessariamente un credito da dichiarazione.

Si segnala infine che, per quanto attiene all'Irap riferita a Regioni in deficit sanitario, anche per la determinazione dell'acconto con il metodo «previsionale» valgono le medesime indicazioni fornite circa il computo con il metodo «storico».

4. CEDOLARE SECCA sugli AFFITTI

La **cedolare secca sui canoni di locazione**, introdotta con il D.Lgs. 23/2011 e definita con un'aliquota pari al **21%** per i canoni liberi e, dal 2013, al **15%** per i canoni concordati, è esercitabile **esclusivamente** in relazione a **locazioni di immobili ad uso abitativo** e relative pertinenze poste in essere tra **persone fisiche** che **non** agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

La verifica per determinare se sia dovuto o meno l'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2013 è esperibile dal contribuente **verificando l'importo indicato nel rigo RB11, colonna 3** («Totale imposta cedolare secca») di Unico.

Se il rigo RB11 è:

- inferiore ad euro 51,65 (euro 52 in ragione degli arrotondamenti) non è dovuto acconto;
- pari o superiore ad euro 51,65 (euro 52) è dovuto un acconto pari al 95% del suo ammontare. In tale secondo caso opereranno le regole riportate esaminando l'Irpef ovvero:
- acconto in unica soluzione entro il 2 dicembre 2013 se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- acconto in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52:
 - il 38% del rigo RB11, colonna 3, entro il 17 giugno 2013 o, con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, entro il 17 luglio 2013;
 - il 54% del rigo RB11, colonna 3, entro il 2 dicembre 2013.

Il secondo acconto ovvero l'unica rata relativo alla cedolare secca dovrà essere versato con codice tributo 1841.